

Codice
identificativo: 1115

Data ricezione: 30/11/2021

Argomento: **Appalti PNRR e PNC**

Oggetto: **Effetti della sospensione del divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione**

Quesito: Come è noto per effetto del D.L. n. 32/2019, cvt. nella legge n. 55/2019 (art. 1, c.1, lettera b), e delle successive proroghe, è stato sospeso fino al 30/06/2023 il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori contenuto nell' art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ad esclusione dei casi ivi previsti. L' art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 cvt. nella legge. n. 108/2021 ha poi previsto, solo per gli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR e PNC, la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Si chiede quindi, se per effetto della sospensione del divieto dell' art. 59, c. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere banditi, in via generale, anche senza il finanziamento di fondi PNRR e PNC, e al di fuori delle tipologie contrattuali escluse dal divieto dal medesimo art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara il PFTE, o se, invece, la sospensione del divieto di cui sopra comporta soltanto la possibilità di bandire fino al 30/06/2023, appalti integrati mettendo a base di gara il progetto definitivo.

Risposta: La disposizione di cui all'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione nella legge. n. 108/2021, è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive. Il relativo ambito di applicazione è determinato nel comma 1 dello stesso art. 48 al quale la stessa disposizione di cui al comma 5 rinvia, ovvero concerne le “procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”. Solo per le suddette procedure risulta ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del del D.Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”. La suddetta deroga (co.5) è infatti finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dal comma 1 dello stesso art. 48 e quindi alla realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'Unione europea. In particolare, l'appalto integrato “derogante” sarà utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), a cui si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea mediante fondi strutturali. Per i suddetti interventi non vige quindi il divieto di cui all'art. 59 comma 1 quarto periodo (attualmente sospeso). Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 48 comma 1, sulla base della sospensione del suddetto divieto fino al 30 giugno 2023 (ex art. 52, comma 1, lettera a della legge n. 108 del 2021) al momento risulta possibile l'affidamento a mezzo di appalto integrato di cui al comma 1 dell'art. 59 del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto definitivo, come anche da voi indicato.